

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### Art. 1 – Costituzione

E' costituita con sede in San Giovanni La Punta (CT) Via Roma n°325, l'Associazione denominata **Associazione Culturale "ASCOSI LASCITI"**, con durata fino al giorno 31 Dicembre 2040.

### Art.2 – Oggetto e scopo

L'Associazione, apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo della promozione della cultura, dell'arte, dello sport dilettantistico che consiste principalmente in:

- elevazione morale e fisica dell'uomo perseguita tramite la diffusione della cultura artistica, della fotografia, del cinema e della musica nella sua più ampia accezione, favorendo il trasferimento e lo sviluppo delle competenze personali e la crescita delle risorse umane;
- realizzazione di laboratori artistici;
- riscoperta e rivalutazione delle tradizioni musicali, cinematografiche e teatrali;
- realizzazione e promozione dei marchi identificativi di prodotti artistici;
- riscoperta e documentazione del patrimoni immobiliare abbandonato e in rovina;
- divulgazione di materiale foto/videografico inerente il patrimonio immobiliare abbandonato;
- ideazione, promozione e gestione di progetti atti alla rivalutazione e al recupero di spazi immobiliari abbandonati o in disuso;
- fornire consulenze di qualsiasi genere in relazione agli edifici abbandonati;
- realizzazione di spettacoli artistici e di concerti;
- promozione nazionale ed internazionale delle produzioni artistiche, fotografiche, musicali, cinematografiche e teatrali anche mediante la creazione di siti internet;
- divulgazione e sensibilizzazione di comportamenti che mirano ad un ambiente sano e pulito dimostrandone la fattibilità anche attraverso il riciclo dei rifiuti e la realizzazione di oggetti d'arte;
- promozione del benessere, della consapevolezza e della cura del corpo attraverso l'esercizio fisico, le manipolazioni, la body art e discipline ad essa connesse etc.;
- promozione, tutela e la valorizzazione del territorio attraverso attività naturalistiche e utilizzo di materiali e risorse anche in campo artistico e artigianale;
- realizzazione di eventi e commercializzazione di prodotti artistici ad essa connessi;
- gestione e realizzazione di stand, spazi espositivi, locali commerciali utili alla diffusione di prodotti artistici e prodotti funzionali e connessi alla loro distribuzione;
- gestione di posti di ristoro connessi con la diffusione artistica e musicale;
- l'organizzazione e gestione di meeting, manifestazioni fieristiche e congressuali inerenti l'attività sociale con connessa organizzazione di escursioni, gite, visite guidate sui luoghi ove si svolge la medesima.

L'associazione potrà svolgere inoltre attività diverse da quelle sopra indicate, anche se di natura commerciale, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs N° 460/1997 ai fini della perdita della qualifica, conformemente alle disposizioni previste all'art. 111, commi 3, 4bis e 4 quinquies del D.P.R. 22/12/1986 n° 917 e successive modificazioni, ed uniformate al D.P.R. 235/2001.

L'associazione potrà compiere tutte le operazioni contrattuali, mobiliari ed immobiliari, commerciali inerenti e/o strumentali all'attività della stessa.

L'associazione potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future.

L'associazione potrà assumere la gestione di teatri, strutture e servizi teatrali, operare direttamente per la creazione e l'adeguamento di idonee strutture e servizi teatrali;

organizzare corsi di preparazione e perfezionamento nei vari campi dell'attività sociale;

promuovere incontri, dibattiti, conferenze, congressi ed iniziative per la diffusione della cultura fotografica, musicale e in generale per quanto attiene al valore culturale ed educativo dello spettacolo.

Per la realizzazione dei suddetti scopi l'Associazione potrà avvalersi della collaborazione tecnica di personale esterno all'Associazione; potrà acquistare tutto il materiale occorrente per l'attività sociale, per la conoscenza delle antiche tradizioni canore e dei canti popolari, costumi, strumenti e quant'altro occorre per manifestazioni e spettacoli, nonché mezzi di trasporto.

L'associazione può stabilire rapporti ed attuare convenzioni con altre associazioni, Enti pubblici e privati, Comunità Europea, Regione, Provincia, Comune, Azienda Autonoma, scuole pubbliche e private laiche e religiose, che ritenga utili e necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui sopra, a eccezione di quelle a essa direttamente connesse o di quelle accessorie a quella statutarie, in quanto integrative delle stesse.

### **Art. 3 – Patrimonio ed entrate dell'Associazione**

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:
  - Delle quote degli fondatori originari, dei versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori e da quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione;
  - Dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
  - Degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto di adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione.
5. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto e all'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli Aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e quelli annuali.
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

#### **Art. 4 – Fondatori, Soci, Benemeriti e Beneficiari dell'Associazione**

1. Sono Aderenti dell'Associazione:
  - I Fondatori;
  - I Soci dell'Associazione;
  - I Benemeriti dell'Associazione;
  - I Beneficiari dell'Associazione.
2. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
4. Sono Fondatori dell'Associazione coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa.
5. Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
6. Sono Beneficiari dell'Associazione coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.
7. Sono Benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
8. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
9. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservare Statuto e Regolamenti.
10. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
11. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
12. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.
13. A ciascun membro è concesso di sviluppare progetti personali e svolgere attività in autonomia, anche se incluse tra quelle indicate all' art.2.

#### **Art. 5 – Organi dell'Associazione**

1. Sono Organi dell'Associazione:
  - L'Assemblea degli Aderenti all'Associazione;
  - Il Presidente del Consiglio Direttivo;
  - Il Consiglio Direttivo;
  - Il Segretario del Consiglio Direttivo;
  - Il Tesoriere
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

#### **Art. 6 – Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre).

Essa inoltre:

  - Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo del Presidente e del Tesoriere;
  - Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
  - Delibera sulle modifiche al presente Statuto;
  - Approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
  - Delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
  - Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi degli Aderenti, o da almeno i due terzi dei consiglieri.

Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di ....
4. La convocazione è fatta mediante affissione presso la sede sociale o, lettera raccomandata, fax o e-mail contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti l'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza stessa;
5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
7. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.
8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
9. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili e avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro Aderente all'Associazione.

#### **Art. 7 – Il Consiglio Direttivo**

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di tre (3) ad un massimo di undici (11) membri, compresi il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
2. I Consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, durano in carica per tre anni, eccetto i consiglieri nominati in sede di costituzione la cui durata è a tempo indeterminato, e sono rieleggibili.
3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.
5. Dalla nomina a Consigliere può conseguire un compenso, che verrà stabilito annualmente dall'assemblea dei soci, e, comunque, un rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto;
6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
  - La gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati, dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
  - La nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
  - L'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
  - La predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.
7. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno i due terzi dei consiglieri.

La convocazione può essere fatta mediante lettera raccomandata, fax o e-mail, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.
9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

12. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

#### **Art. 8 – Il Presidente**

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo – al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta – l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratificazione del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

#### **Art. 9 – Il Segretario del Consiglio Direttivo**

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

#### **Art. 10 – Libri della Associazione**

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione a spese del richiedente.

#### **Art. 11 – Il Tesoriere**

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettuata le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

#### **Art. 12 – Bilancio consuntivo preventivo**

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni servizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Entro il 30 Settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

#### **Art. 13 – Avanzi di Gestione**

1. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate in favore di altre associazioni che per legge, statuto e regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

#### **Art. 14 – Scioglimento**

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 15 – Clausola compromissoria**

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione trovasi la sede dell'associazione.

#### **Art. 16 – Legge applicabile**

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile.